



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

## NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

# Attività di alloggio isolate

Nota esplicativa antincendio 1001  
"Misure di protezione antincendio in attività di alloggio isolate"  
Edizione 1993

© Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Nota:

Per l'ultimo aggiornamento della presente nota esplicativa antincendio si prega di consultare il sito <http://paconline.vkf.ch>

Il documento può essere richiesto presso:  
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio  
Bundesgasse 20  
Casella postale  
CH - 3001 Berna  
Tel        031 320 22 22  
Fax        031 320 22 99  
E-mail    [mail@vkf.ch](mailto:mail@vkf.ch)  
Internet  [www.vkf.ch](http://www.vkf.ch)

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Campo di applicazione</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Requisiti di protezione antincendio</b>	<b>4</b>
3.1	Resistenza al fuoco e compartimenti tagliafuoco	4
3.2	Vie di fuga	4
3.3	Protezione contro i fulmini	4
3.4	Apparecchi e installazioni di spegnimento	4
3.5	Illuminazione di sicurezza, segnalazione delle vie di fuga	5
3.6	Impianti di rivelazione d'incendio	5
<b>4</b>	<b>Soluzioni alternative</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Misure gestionali</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Ulteriori disposizioni</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Disposizione finale</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Validità</b>	<b>6</b>

## 1 Scopo

La presente nota esplicativa antincendio illustra le soluzioni di protezione antincendio adattate ad attività di alloggio ospitate in strutture distanti da zone abitate, che non dispongono di un'alimentazione elettrica sicura.

## 2 Campo di applicazione

Le misure di protezione antincendio contenute nella presente nota esplicativa sono applicabili ad attività di alloggio caratterizzate dalle condizioni seguenti:

- a lunghi tragitti per raggiungere il luogo che impediscono un intervento tempestivo dei pompieri;
- b alimentazione dell'acqua di spegnimento insufficiente (scorte, pressione);
- c continuità dell'alimentazione elettrica non garantita (manca l'allacciamento alla rete pubblica, gli impianti solari sono da considerarsi insufficienti).

## 3 Requisiti di protezione antincendio

### 3.1 Resistenza al fuoco e compartimenti tagliafuoco

- 1 Nelle costruzioni a due piani la struttura portante deve essere realizzata con resistenza al fuoco R 60.
- 2 Nelle costruzioni a tre o più piani la struttura portante deve essere realizzata con resistenza al fuoco R 60 (icb).
- 3 In costruzioni e impianti a più piani, i locali di esercizio e i locali per gli ospiti e il personale devono essere separati in compartimenti tagliafuoco con resistenza al fuoco EI 60 (icb).
- 4 Le misure da adottare in costruzioni e impianti esistenti sono stabilite dalle autorità di protezione antincendio competenti tenendo conto della protezione delle persone.

### 3.2 Vie di fuga

In caso di costruzioni e impianti esistenti le autorità di protezione antincendio possono autorizzare condizioni che si discostano dalle disposizioni solitamente vigenti per le vie di fuga, permettendo l'uso di dispositivi di emergenza quali scale e funi (ospiti "abituali in montagna").

### 3.3 Protezione contro i fulmini

Le attività di alloggio devono essere dotate di un impianto parafulmine.

### 3.4 Apparecchi e installazioni di spegnimento

- 1 In tutte le costruzioni e gli impianti deve essere installato almeno un estintore portatile adatto, mentre in costruzioni e impianti di tipo combustibile ogni piano deve essere dotato di almeno un estintore. Tutte le postazioni devono essere facilmente accessibili e segnalate con chiarezza.
- 2 Se la superficie complessiva del piano è superiore a 500 m<sup>2</sup> e l'approvvigionamento idrico lo consente, devono essere installati posti di spegnimento fissi. In caso contrario devono essere disponibili pompe antincendio.

### **3.5 Illuminazione di sicurezza, segnalazione delle vie di fuga**

Le vie di fuga e le uscite devono essere segnalate con chiarezza. Nei casi in cui l'alimentazione elettrica lo consente deve essere installata un'illuminazione di sicurezza.

### **3.6 Impianti di rivelazione d'incendio**

1 In linea di massima nelle attività di alloggio un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale deve essere installato nei seguenti casi:

- a costruzioni e impianti a 2 piani e con più di 50 posti letto;
- b costruzioni e impianti a 3 o più piani e con più di 30 posti letto.

2 A causa dei lunghi tragitti che i pompieri devono percorrere e dell'insufficiente alimentazione idrica ed elettrica, nelle attività di alloggio isolate gli impianti di rivelazione d'incendio servono solo come impianti per la protezione delle persone.

3 Gli impianti di rivelazione d'incendio, senza la funzione di comunicazione dell'allarme alla centrale devono essere progettati, costruiti e tenuti in esercizio. Per garantire la sicurezza di esercizio deve essere nominato un responsabile (ad es. il custode del rifugio).

4 Sono ammesse eccezioni in casi giustificati secondo la cifra 4 della presente nota esplicativa antincendio.

## **4 Soluzioni alternative**

1 Previa approvazione delle autorità di protezione antincendio, in casi giustificati e in considerazione del numero di posti letto, è possibile installare i cosiddetti rivelatori di fumo ad uso domestico.

2 Questi devono adempiere le seguenti condizioni:

- a il proprietario o il gestore deve garantire un controllo mensile del funzionamento dei rivelatori e prima del periodo di esercizio, per sicurezza, tutti gli anni deve sostituire la batteria;
- b l'operazione di cambio della batteria e del rivelatore deve essere registrata insieme alle altre misure preventive antincendio usuali nel quaderno dei compiti del responsabile (ad es. il custode del rifugio);
- c i rivelatori devono essere dotati di un dispositivo di controllo della carica. Devono essere semplici da utilizzare e restare in funzione tutto l'anno;
- d i rivelatori di fumo ad uso domestico devono essere sostituiti ogni 5 anni.

## **5 Misure gestionali**

Il responsabile (ad es. il custode del rifugio) deve registrare le operazioni in un quaderno dei compiti. Oltre ai compiti già accennati, deve informare gli ospiti e il personale sulla dovuta diligenza con cui trattare i fuochi. È inoltre responsabile dell'agibilità delle vie di fuga, che deve essere sempre garantita.

## **6 Ulteriori disposizioni**

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate [nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA](#) (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://paconline.vkf.ch>).

## **7 Disposizione finale**

Le autorità di protezione antincendio stabiliscono le misure da adottare in costruzioni e impianti esistenti. Deve essere assicurata in particolare la sicurezza delle persone.

## **8 Validità**

La presente nota esplicativa è in vigore dal 1° gennaio 1994.

Approvato dalla Commissione Tecnica AICAA il 15 dicembre 1993.

Gli adattamenti alle prescrizioni antincendio AICAA 2003 sono stati effettuati il 6 agosto 2003.

La presente nota esplicativa antincendio è stata rielaborata nel luglio 2003 in accordo con il Club alpino svizzero CAS.